

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANFRANCO COCCIOLI

Seduta del 11/12/2025

FATTO

La ricorrente riferisce di essere stata contattata in data 5/12/2024 da una persona che la convinceva ad eseguire alcune operazioni finanziarie , dopo averle proposto di accedere a un gruppo esclusivo di messaggistica istantanea dedito all'organizzazione di lezioni di "*trading professionale*" sotto la supervisione di un esperto del settore.

Successivamente, le veniva chiesto di scaricare una piattaforma *online* che, collegata a un sistema di intelligenza artificiale, sarebbe stata in grado di suggerire quotidianamente le operazioni finanziarie più vantaggiose.

Eseguiti da lei alcuni bonifici in data 5/3/2025, rispettivamente di € 1.201,00 e di € 1.001,00, si avvedeva, solo dopo diversi tentativi di prelievo del denaro, di essere incorsa in una truffa.

Infruttuoso il prodromico reclamo, si rivolge all'Arbitro chiedendo che sia ordinato alla controparte di adoperarsi al fine di recuperare la valuta , anche a mezzo di richiesta di sequestro preventivo con rogatoria, onde procedere successivamente alla confisca in funzione del recupero del danaro sottratto. L'intermediario, costituitosi, preliminarmente rappresenta che la ricorrente - la cui richiesta di rimborso concerne due bonifici, per un importo complessivo di € 2.201,00, dalla stessa effettuati in favore dell'istituto - non rientra nel portafoglio dei propri clienti.

Al riguardo, ritiene che non sussista alcun elemento o mancanza, tale da determinare la propria responsabilità per l'evento dannoso. Al contrario, ritiene che ricorrano i presupposti per configurare la colpa grave della ricorrente, posto che risulta chiaro che i bonifici sono stati effettuati direttamente da lei in piena autonomia, credendo ingenuamente di poter compiere un investimento con lauti utili.

In ogni modo, la banca dichiara di essersi attivata, seppur con esito negativo, per il *recall* dei bonifici, come da stralcio della *mail* indirizzata al beneficiario, prodotta in allegato.

L'istituto provvedeva, inoltre, a contattare telefonicamente il proprio cliente, al fine di convocarlo in filiale per verifiche relative alle motivazioni del bonifico accreditato sul proprio rapporto di conto corrente e, alla conclusione delle indagini, giungeva verosimilmente a ritenere che era stata consumata una frode. Ricordando, tuttavia, che la normativa vigente non consente agli istituti di credito di procedere allo storno di operazioni transitate nel conto corrente dei propri clienti, senza la previa autorizzazione degli stessi, l'intermediario rappresenta di aver diligentemente avvisato la banca dell'ordinante dell'accaduto e del fatto che i soldi erano immediatamente spariti.

In conclusione, la resistente, ritenendo di essere immune da colpa, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Secondo quanto prescrive il par. 4 delle Disposizioni ABF, Sez. I, “*all'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà*”.

Esulano, pertanto, da tale delineato perimetro cognitivo le domande proposte dalla ricorrente, dirette ad ottenere un provvedimento che obblighi l'intermediario a rinvenire la valuta mediante rogatorie, anche a mezzo di misure cautelari reali, quali il sequestro preventivo, in vista di confische funzionali alla restituzione di quanto sottrattole con i bonifici.

Siccome si tratta di questioni che coinvolgono la competenza per materia, ne è consentita la valutazione pure d'ufficio, stante anche la natura imperativa della relativa disciplina.

Pur a ritenere che con l'espressione “*rinvenimento dei soldi*” si sia in realtà voluto alludere al loro rimborso, in applicazione dei principi espressi nella decisione n.10929/2016 del Collegio di Coordinamento, secondo cui l'arbitro ha il potere/dovere di interpretare la domanda e di sviluppare tutte le implicazioni consentite dal suo contenuto, deve comunque pervenirsi al rigetto di quanto richiesto dalla ricorrente.

Infatti, dalla documentazione prodotta, con particolare riguardo alla denuncia penale presentata, si desume che l'operazione è stata voluta dalla ricorrente che, con i due bonifici eseguiti, intendeva compiere un investimento ritenuto più attrattivo rispetto a quelli realizzabili con altre utilizzazioni finanziarie dei propri risparmi.

D'altro canto, la presentazione della denuncia a distanza di quasi venti giorni dall'esecuzione dei bonifici è sintomo rivelatore che la ricorrente li aveva spontaneamente effettuati.

Infatti, potendosi presumere che *medio tempore* possano esservi state più occasioni di verifica del conto e delle attività finanziarie compiute, se si fosse trattato di operazioni compiute senza il suo consenso, la ricorrente le avrebbe disconosciute e chiesto di bloccarle molto tempo prima del giorno in cui ne ha denunciato l'esecuzione.

Il ritardo, dunque, è sicuramente riconducibile alla circostanza che si è trattato di bonifici voluti, disconosciuti soltanto quando è stata acquisita consapevolezza da parte della ricorrente che i soldi non sarebbero stati impiegati nel senso auspicato.

Inoltre, la disciplina relativa alle operazioni non autorizzate e per questo disconosciute di cui al decreto legislativo n.11/2010, comportando una deroga alla normativa in tema di ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, in ragione del suo speciale *favor* nella materia attribuito al cliente, deve ritenersi di stretta interpretazione ed applicazione, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, con la conseguenza che non può essere in essa sussunta un'operazione che si caratterizza per la sua volontarietà, vale a dire per essere stata deliberatamente disposta dall'interessato, posto che l'art. 10 del decreto legislativo richiamato è applicabile soltanto ove l'operazione non sia stata “*autorizzata*”.

Peraltro, l'evento dannoso, nel caso di specie, va ricondotto (non alla mancata adozione degli strumenti di tutela posti a carico dell'intermediario dal decreto legislativo n.11 del 2010, ma) all'inesistenza della

prospettiva di investimento sulla base della quale la ricorrente è stato indotta a compiere spontaneamente l'operazione.

In tal senso, del resto, si sono espressi i Collegi dell'ABF, essendo stato precisato che le operazioni in questione possono farsi rientrare nella sfera di efficacia dell'art. 5 del decreto richiamato, a mente del quale il consenso è un elemento necessario ai fini della corretta esecuzione di un'operazione di pagamento.

Da ultimo, il Collegio non rileva possibili profili di corresponsabilità dell'intermediario nella produzione dell'evento dannoso, tenuto anche conto della tardività della denuncia del cliente presentata dopo quasi venti giorni dall'esecuzione dei bonifici, dal momento che ne è derivato un evidente pregiudizio alla possibilità di interventi proficui diretti a recuperare, in tutto o in parte, gli importi in questione.

Il ricorso, pertanto, non va accolto.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE